



Protocollo come da segnatura

Decreto n. 2242

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

VISTO il D.D. n. 49 del 19/03/2004 che approva lo Statuto dell'Accademia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità – D.D.G. 2930 del 25-11-2015;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 488 del 29/07/2025 che nomina il Presidente dell'Accademia di Bologna dalla data del 16 Settembre per la durata di un triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 431 del 10/04/2026, che nomina i componenti del CdA dalla data del decreto e per la durata di un triennio;

CONSIDERATA la normativa sul diritto allo studio;

VISTO il Decreto direttoriale 19 dicembre 2013 n.2967 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 08 luglio 2005 n.212 il Regolamento didattico generale di questa Istituzione;

VISTO il DM n. 1016 del 04.08.2021;

ADOTTA

Il Regolamento Tasse e contributi 2026/2027 riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Bologna, 20/05/2026

Il presidente
Prof. Sergio Brancato

Regolamento Tasse e Contributi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna

(Espresso parere favorevole in C.A. in data 21/04/2026, approvato in C.d.A con delibera n. 33 del 22/04/2026)

ART. 1

Principi Generali

Gli studenti e le studentesse contribuiscono al funzionamento dell'Istituzione attraverso il pagamento delle tasse di immatricolazione, frequenza e del contributo per le attività di funzionamento, in base alla capacità contributiva, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e s.m.i. e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEE) e s.m.i. alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, al D.M. MUR n.295 del 14/07/2020 di attuazione dell'art 236, comma 3 del D.L. n.34 del 19/05/2020 ed al D.M. MUR n.1016 del 04/08/2021.

Gli studenti e le studentesse contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Per poter frequentare i corsi accademici offerti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e conseguire il diploma di I e/o II livello, lo studente o la studentessa deve essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi accademici previsti dal presente regolamento.

ART. 2

Contributi e documentazione per i test di ammissione

1. Per l'iscrizione ai corsi dell'Accademia di Bologna sono previsti dei test di ammissione. Per sostenere l'esame di ammissione gli aspiranti/le aspiranti dovranno compilare la domanda on-line (come da bando pubblicato sul sito istituzionale) corredata di tutta la documentazione, allegata secondo le tempistiche e le modalità indicate nei bandi di ammissione.

Prima di sostenere i test di ammissione gli studenti e le studentesse dovranno effettuare il pagamento di tasse, contributi e diritti di segreteria come di seguito specificato:

I) **Tassa di Ammissione** fissata in € 15,13

da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara o sul c/c bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, rea non euro POPOIT22XXX), intestato all'AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA causale "Prova di ammissione all'Accademia di Belle Arti di Bologna";

II) **Contributo Prova di Ammissione** fissato in € 50,00

da versare tramite sistema Pago PA collegandosi a <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna) specificando la causale "Contributo prova di ammissione". Il contributo dà la possibilità di presentare richiesta di iscrizione alla prova di ammissione fino a due corsi.

- III) **Contributo Prova di Ammissione** - fissato in € 30,00 (da corrispondere solo in caso di prova ulteriore a quelle già indicate al precedente punto) da versare tramite sistema Pago PA collegandosi <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna) specificando la causale "Contributo prova di ammissione";

Si specifica che il contributo prova di ammissione non sarà rimborsato in nessun caso.

Tutte le ricevute di versamento dovranno essere allegate alla/e domanda/e di ammissione.

IV) **Autocertificazione titolo di studio**

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. del proprio titolo di studio valido per l'accesso ai corsi di studio (*Modulo Autocertificazione Titolo* disponibile sul sito Istituzionale).

In alternativa l'interessato può allegare copia del titolo accompagnata da dichiarazione di conformità

all'originale resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Il Modulo Autocertificazione Titolo deve essere utilizzato anche dal candidato che al momento delle procedure di ammissione non è ancora in possesso del titolo di accesso, ma che prevede il conseguimento prima dell'inizio del corrispondente Anno Accademico. In questo caso la domanda sarà accolta con riserva.

- V) **Dichiarazione di eventuale contemporanea iscrizione** ad altri corsi accademici o corsi universitari, la c.d. Doppia Iscrizione. In tal caso sarà necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "Autocertificazione Doppia Iscrizione" disponibile sul sito Istituzionale, resa ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#) e ss.mm.ii. La dichiarazione dovrà essere integrata del curriculum degli esami sostenuti presso l'altra Istituzione;
 - VI) **Eventuale certificazione medica** attestante la condizione di invalidità e/o disabilità al fine di garantire gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove;
 - VII) **Eventuale richiesta di esonero tasse** se appartenente ad una categoria protetta;
2. Le date delle prove di ammissione saranno rese note e consultabili sul sito istituzionale. Eventuali modifiche verranno notificate contestualmente alla pubblicazione dei Bandi di Ammissione nella sezione dedicata.
 3. L'esito degli esami di ammissione verrà reso noto entro cinque giorni lavorativi dalla data di espletamento degli esami medesimi riportando l'indicazione dei candidati ammessi ai vari corsi, i quali dovranno perfezionare l'immatricolazione secondo le indicazioni riportate al successivo Articolo 3.
 4. Sono esonerati dalle prove di ammissione gli studenti che hanno conseguito il Diploma Accademico di primo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna non più tardi di **3 anni accademici** precedenti a quello della domanda, i quali intendono iscriversi al corrispondente corso di secondo livello. Pertanto, i posti preventivamente assegnati a ciascun corso di secondo livello possono subire variazioni a seguito dell'accoglimento delle predette istanze.

ART. 3

Contributi per le immatricolazioni ed iscrizioni

1. Per avviare la procedura di immatricolazione (primi anni) ai corsi di diploma di primo e di secondo livello, dopo il superamento degli esami di ammissione occorre compilare, in ogni parte, sul portale istituzionale, la domanda di immatricolazione. Dovranno altresì effettuare la procedura di immatricolazione gli studenti e le studentesse interni/e previsti dall'art. 2 comma 4 (immatricolati diretti).

Inoltre, gli studenti e le studentesse interni all'Accademia (già immatricolati) esprimono la loro volontà di continuare il percorso di studio perfezionando l'iscrizione agli anni successivi.

Tutte le domande di immatricolazione e iscrizione dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento entro:

- il **31 agosto** per le immatricolazioni dirette (studenti e studentesse interni all'Accademia);
 - il **5 ottobre** per tutte le restanti immatricolazioni (trienni/bienni/ciclo unico quinquennale)
 - il **31 ottobre** iscrizione anni successivi (trienni/bienni/ciclo unico quinquennale)¹
2. Per rendere effettiva l'immatricolazione o l'iscrizione agli anni successivi, gli studenti e le studentesse dovranno necessariamente completare la procedura e allegare correttamente la seguente documentazione e ricevute attestanti i versamenti.

¹ È esonerato dalle tasse di ammissione chi presenta idonea certificazione che attesta lo stato di Invalidità superiore al 66%; l'esonero delle tasse di ammissione interessa inoltre i figli dei beneficiari della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 30 della Legge del 30 marzo 1971, n. 118, i quali devono figurare nello stesso nucleo familiare.

3.

I) **Modello ISEE in corso di validità**

Attestazione ISEE o documentazione equivalente per studenti/studentesse stranieri/e (vedi nota C dell'articolo 3-bis) ai fini della determinazione del contributo unificato stabilito dall'art. 3-bis del presente Regolamento.

N.B. L'ISEE deve essere rilasciato per le **Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario** in favore della studentessa o dello studente iscritta/o all'Accademia di Belle Arti di Bologna; deve essere in corso di validità e non deve riportare annotazioni di omissioni e/o difformità. In caso contrario allo studente o alla studentessa sarà attribuita la quota massima prevista per legge.

Qualora lo studente/la studentessa si volesse avvalere della contribuzione agevolata sul contributo unificato le scadenze per la presentazione del modello ISEE nell'area personale Spaggiari sono le seguenti:

- **il 31 agosto per le immatricolazioni dirette** (studenti e studentesse interni all'Accademia);
- **il 5 ottobre per tutte le restanti immatricolazioni** (trienni/bienni/ciclo unico quinquennale)
- **il 31 ottobre iscrizione anni successivi** (trienni/bienni/ciclo unico quinquennale)

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE presentate successivamente alle date indicate e non caricate nella sopracitata sezione specifica dell'area personale Spaggiari (ovvero "ISEE/U").

Coloro i quali hanno presentato domanda di benefici ER.GO sono tenuti a presentare l'attestazione ISEE/U anche nella propria area personale Spaggiari.

Qualora lo studente/la studentessa invece non intendesse usufruire dell'agevolazione in base a ISEE, non sarà necessario presentare l'attestazione nell'area personale Spaggiari e sarà applicata la quota massima prevista per legge (FASCIA ISEE oltre € 60.000,00 della Tabella A - TRIENNI e Tabella B - BIENNI e successive note del presente Regolamento).

N.B. I versamenti devono essere effettuati esclusivamente dallo studente/della studentessa, specificando nome e cognome e qualora necessario il codice fiscale

II) **Contributo Unificato**

come stabilito dall' art. 3-bis del presente regolamento secondo le tabelle di riferimento articolate in base alle fasce ISEE. Il Contributo sarà da versare **ESCLUSIVAMENTE tramite sistema Pago PA** collegandosi a <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna) specificando la causale "Contributo unificato accademico a.a. 2026/2027".²

III) **Tassa per il Diritto allo Studio** fissata in **€ 140,00**

Da versare sul conto corrente bancario IBAN: IT63 X 0760102400 000068882703 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX) o sul c/c postale n. 68882703, intestato alla Regione Emilia Romagna con causale "Tassa Regionale Diritto allo Studio a.a. 2026/2027";

IV) **Tassa di Immatricolazione (solo per chi si iscrive al primo anno)** fissata in **€ 30,26**

da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara o sul c/c n. IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all'AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA causale "Immatricolazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna a.a. 2026/2027.";

V) **Tassa annuale di Frequenza** fissata in **€ 72,67**

Da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara o sul conto corrente IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro

² Se la scadenza del contributo unificato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo nazionale, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all'AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA causale “Frequenza all'Accademia di Belle Arti di Bologna_a.a. 2026/2027”;

È previsto l'esonero della Tassa di Frequenza per gli studenti e le studentesse interni/e non fuori corso che hanno sostenuto nell'anno accademico precedente almeno 5 esami con la votazione minima di 24/30 (non sono da conteggiare le idoneità).

- VI) **Eventuale richiesta di esonero tasse** se appartenente ad una categoria protetta;
- VII) **Eventuale richiesta di riconoscimento crediti** (entro il 30 novembre di ogni anno accademico) con allegato certificato di carriera scolastica, tramite il “[Modulo riconoscimento crediti](#)”;
- VIII) **Dichiarazione di eventuale contemporanea iscrizione** ad altri corsi accademici o corsi universitari - la c.d. Doppia Iscrizione. In tal caso sarà necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “*Autocertificazione Doppia Iscrizione*” disponibile sul sito, resa ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#) e ss.mm.ii. La dichiarazione dovrà essere integrata del piano di studi dell'altra Istituzione.

ART. 3-bis

Determinazione del Contributo Unificato (I e II rata)

1. In attuazione della Legge n. 232/2016 il contributo unificato da versare all'Accademia è determinato secondo il valore ISEE quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013.

In particolare si specifica che tutte le tipologie di ISEE e ISEEU previste dalla precedente normativa confluiscono in un unico **ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO UNIVERSITARIO**.

Tale ISEE per le prestazioni per il diritto universitario viene rilasciato a tutti gli studenti e le studentesse da un ente autorizzato (Centri di assistenza fiscale/CAF, Comuni, INPS) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

2. A seguito delle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (finanziaria 2017) ed in attuazione dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, del D.M. MUR n.295 del 14/07/2020, dell'art 1, comma 518 della L. 178/2020, nonché del D.M. MUR n.1016 del 04/08/2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252- 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ha sviluppato una procedura per il calcolo delle tasse in applicazione delle regole di legge, le quali stabiliscono esoneri e una riduzione della contribuzione per gli studenti e le studentesse che possiedano i seguenti requisiti:
 - a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui "indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 22.000 euro;
 - b) sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) abbiano conseguito, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
3. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

Per gli studenti e le studentesse che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

4. Per gli studenti e le studentesse che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore ai 30.000,00 e che soddisfino il requisito di cui alla lettera c) ma non quello della lettera b) il contributo onnicomprensivo non può superare quello determinato per i casi precedenti aumentato del 50% con un valore minimo di € 200,00. Agli importi così definiti sono state applicate le percentuali di riduzione stabilite nella predetta normativa e che sono di seguito indicate:

VALORI ISEE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE SULL'IMPORTO ORDINARIAMENTE PREVISTO DALLA L. 232/2016
TRA €22.001,00 A €24.000	80 %
TRA €24.001,00 A €26.000	50 %
TRA €26.001,00 A €28.000	25 %
TRA €28.001,00 A €30.000	10 %

Per una sintesi delle casistiche sopra menzionate, si vedano le TABELLE A e B alla pagina seguente relative alla determinazione delle fasce di reddito e con i requisiti:

Tabella A - TRIENNI - (vedi successive note A, B e C)

FASCE ISEE			COLONNA 1 (con CFA) *			COLONNA 2 (F.C. > 1)			COLONNA 3 (senza CFA)		
	da	A	TOTALE	I RATA	II RATA	TOTALE	I RATA	II RATA	TOTALE	I RATA	II RATA
1	€ -	€ 22.000,00	€ 16,00	€ 16,00	€ -	€ 216,00	€ 216,00	€ -	€ 416,00	€ 416,00	€ -
2	€ 22.001,00	€ 23.000,00	€ 156,00	€ 156,00	€ -	€ 226,00	€ 226,00	€ -	€ 556,00	€ 556,00	€ -
3	€ 23.001,00	€ 24.000,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 247,00	€ 247,00	€ -	€ 570,00	€ 570,00	€ -
4	€ 24.001,00	€ 25.000,00	€ 436,00	€ 436,00	€ -	€ 646,00	€ 646,00	€ -	€ 836,00	€ 716,00	€ 120,00
5	€ 25.001,00	€ 26.000,00	€ 471,00	€ 471,00	€ -	€ 699,00	€ 699,00	€ -	€ 871,00	€ 716,00	€ 155,00
6	€ 26.001,00	€ 27.000,00	€ 751,00	€ 716,00	€ 35,00	€ 1.119,00	€ 716,00	€ 403,00	€ 1.151,00	€ 716,00	€ 435,00
7	€ 27.001,00	€ 28.000,00	€ 804,00	€ 716,00	€ 88,00	€ 1.197,00	€ 716,00	€ 481,00	€ 1.204,00	€ 716,00	€ 488,00
8	€ 28.001,00	€ 29.000,00	€ 1.024,00	€ 716,00	€ 308,00	€ 1.528,00	€ 716,00	€ 812,00	€ 1.424,00	€ 716,00	€ 708,00
9	€ 29.001,00	€ 30.000,00	€ 1.087,00	€ 716,00	€ 371,00	€ 1.623,00	€ 716,00	€ 907,00	€ 1.487,00	€ 716,00	€ 771,00
10	€ 30.001,00	€ 40.000,00	€ 1.266,00	€ 716,00	€ 550,00	€ 1.666,00	€ 716,00	€ 950,00	€ 1.666,00	€ 716,00	€ 950,00
11	€ 40.001,00	€ 50.000,00	€ 1.316,00	€ 716,00	€ 600,00	€ 1.716,00	€ 716,00	€ 1.000,00	€ 1.716,00	€ 716,00	€ 1.000,00
12	€ 50.001,00	€ 60.000,00	€ 1.366,00	€ 716,00	€ 650,00	€ 1.766,00	€ 716,00	€ 1.050,00	€ 1.766,00	€ 716,00	€ 1.050,00
13	€ 60.000,00	oltre	€ 1.416,00	€ 716,00	€ 700,00	€ 1.816,00	€ 716,00	€ 1.100,00	€ 1.816,00	€ 716,00	€ 1.100,00

Tabella B - BIENNI - (vedi successive note A, B e C)

FASCE ISEE			COLONNA 1 (con CFA) *			COLONNA 2 (F.C. > 1)			COLONNA 3 (senza CFA)		
	da	A	TOTALE	I RATA	II RATA	TOTALE	I RATA	II RATA	TOTALE	I RATA	II RATA
1	€ -	€ 22.000,00	€ 16,00	€ 16,00	€ -	€ 216,00	€ 216,00	€ -	€ 416,00	€ 416,00	€ -
2	€ 22.001,00	€ 23.000,00	€ 156,00	€ 156,00	€ -	€ 226,00	€ 226,00	€ -	€ 556,00	€ 556,00	€ -
3	€ 23.001,00	€ 24.000,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 247,00	€ 247,00	€ -	€ 570,00	€ 570,00	€ -
4	€ 24.001,00	€ 25.000,00	€ 436,00	€ 436,00	€ -	€ 646,00	€ 646,00	€ -	€ 836,00	€ 716,00	€ 120,00
5	€ 25.001,00	€ 26.000,00	€ 471,00	€ 471,00	€ -	€ 699,00	€ 699,00	€ -	€ 871,00	€ 716,00	€ 155,00
6	€ 26.001,00	€ 27.000,00	€ 751,00	€ 716,00	€ 35,00	€ 1.119,00	€ 716,00	€ 403,00	€ 1.151,00	€ 716,00	€ 435,00
7	€ 27.001,00	€ 28.000,00	€ 804,00	€ 716,00	€ 88,00	€ 1.197,00	€ 716,00	€ 481,00	€ 1.204,00	€ 716,00	€ 488,00
8	€ 28.001,00	€ 29.000,00	€ 1.024,00	€ 716,00	€ 308,00	€ 1.528,00	€ 716,00	€ 812,00	€ 1.424,00	€ 716,00	€ 708,00
9	€ 29.001,00	€ 30.000,00	€ 1.087,00	€ 716,00	€ 371,00	€ 1.623,00	€ 716,00	€ 907,00	€ 1.487,00	€ 716,00	€ 771,00

10	€ 30.001,00	€ 40.000,00	€ 1.366,00	€ 716,00	€ 650,00	€ 1.766,00	€ 716,00	€ 1.050,00	€ 1.766,00	€ 716,00	€ 1.050,00
11	€ 40.001,00	€ 50.000,00	€ 1.416,00	€ 716,00	€ 700,00	€ 1.816,00	€ 716,00	€ 1.100,00	€ 1.816,00	€ 716,00	€ 1.100,00
12	€ 50.001,00	€ 60.000,00	€ 1.516,00	€ 716,00	€ 800,00	€ 1.916,00	€ 716,00	€ 1.200,00	€ 1.966,00	€ 716,00	€ 1.200,00
13	€ 60.000,00	oltre	€ 1.616,00	€ 716,00	€ 900,00	€ 2.016,00	€ 716,00	€ 1.300,00	€ 2.016,00	€ 716,00	€ 1.300,00

Gli studenti che si devono immatricolare e/o iscrivere agli anni successivi devono fare riferimento alla **Colonna 1 (con CFA)**

Lo studente per essere in regola con i crediti formativi (**con CFA**) previsti dalla Legge 232/2016 deve acquisire entro il 10 agosto dell'anno di riferimento:

- 10 CFA per l'accesso al secondo anno; 25 CFA per l'accesso agli anni successivi al secondo, entro il primo anno F.C. compreso.

Per gli studenti iscritti dal 2° anno fuori corso si applicano gli importi previsti dalla colonna F.C. > 1

Per gli studenti iscritti che non raggiungono i crediti formativi (**senza CFA**) previsti dalla Legge 232/2016 si applicano gli importi previsti dalla colonna senza CFA

Sono inoltre da versare, secondo le modalità del Regolamento Tasse e Contributi, le seguenti Tasse Erariali:

1) **tassa immatricolazione € 30,26 (SOLO PRIMI ANNI)**

2) **tassa frequenza € 72,67 (TUTTI GLI ANNI)**

3) **tassa diritto allo studio € 140,00 (TUTTI GLI ANNI)**

* **Per i Primi Anni valutare solo valore ISEE**

(A) MANCATO RAGGIUNGIMENTO CREDITI FORMATIVI

Qualora lo studente/la studentessa non raggiunga i crediti formativi indicati nelle precedenti tabelle A e B viene applicata una maggiorazione del contributo di € 400,00 (vedi colonna 3).

In particolare i crediti previsti dalla Legge 232/2016 da acquisire entro il 10 agosto dell'anno di riferimento, sono:

- Gli immatricolati del triennio e del biennio devono fare riferimento alla colonna A (colore verde "con CFA");
- Triennio 10 per l'accesso al secondo anno; 25 per l'accesso agli anni successivi al secondo entro il primo anno fuori corso;
- Biennio 10 per l'accesso al secondo anno; 25 per l'accesso agli anni successivi al secondo entro il primo anno fuori corso.

(B) SCADENZE – RATEIZZAZIONE (trienni – bienni)

Il Contributo Unificato dovuto dal singolo studente/dalla singola studentessa è determinato secondo le suddette Tabelle A e B.

La ricevuta di pagamento dovrà essere caricata sul portale istituzionale come di seguito:

I rata

Entro il **31 Agosto** per le immatricolazioni dirette

Entro il **05 Ottobre** per tutte le restanti immatricolazioni

Entro il **31 Ottobre** iscrizione anni successivi

II rata (qualora dovuta)³

Entro il **15 Marzo** pena l'applicazione di una **indennità di mora pari a 150€, entro il 4 Aprile**.
Finché non sarà perfezionato il pagamento non sarà possibile sostenere gli esami di profitto

³ Se la scadenza del contributo unificato (sia I che II rata) cade di sabato, domenica o in un giorno festivo nazionale, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

(C) STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

1. Gli studenti/le studentesse non residenti in Italia, residenti in Italia e non autonomi e con familiari residenti all'estero i quali volessero usufruire della contribuzione agevolata su base reddituale, devono presentare entro i termini previsti dall'art.3 del presente Regolamento l'ISEEU PARIFICATO, rilasciato nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013 e sim e dell'articolo 1, comma 261, della legge 232/2016.

N.B: non si accetta documentazione denominata “Sezione Dati economici 2026/2027” prodotta dall'Azienda regionale per il Diritto allo studio superiore dell'Emilia Romagna – ER.GO.

2. Il nucleo familiare dello studente/della studentessa è definito sulla base degli artt. 3 e 8 del DPCM 159/2013.

3. **Se lo studente/la studentessa è cittadino/a dell'Unione Europea** deve presentare, mediante una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana:

- la composizione del nucleo familiare
- i redditi lordi conseguiti nel 2025 da ciascuno dei componenti del nucleo familiare convenzionale
- il patrimonio di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2025
- il patrimonio immobiliare (casa di abitazione ed eventuali altri fabbricati) posseduto al 31/12/2025 con indicazione dei metri quadrati e valore in euro. La certificazione va prodotta per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, anche se non possiedono proprietà immobiliari nel 2025
- eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo (senza spese condominiali od utenze) o l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo a fine 2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili

4. **Se lo studente/la studentessa non è cittadino/a dell'Unione Europea**

deve presentare mediante una dichiarazione sostitutiva rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti tradotta in lingua italiana che indichi:

- la composizione del nucleo familiare
- i redditi lordi conseguiti nel 2025 da ciascuno dei componenti del nucleo familiare convenzionale (in euro)
- il patrimonio di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto a fine 2025
- il patrimonio immobiliare (casa di abitazione ed eventuali altri fabbricati) posseduto al 31/12/2025 con indicazione dei metri quadrati e valore in euro. La certificazione va prodotta per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, anche se non possiedono proprietà immobiliari nel 2025
- eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo (senza spese condominiali od utenze) o l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo a fine 2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili.

5. Qualsiasi difformità della documentazione presentata dallo studente, rispetto a quanto indicato nei commi 3 e 4, rende nulla la richiesta di riduzione del contributo annuale, che quindi deve essere versato nella misura intera.

6. Agli studenti stranieri e alle studentesse provenienti dai Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto forfettariamente a 500 euro, fatta salva la possibilità di presentare la documentazione di cui al comma 5. I Paesi interessati, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 115 del 28 Febbraio 2023 sono attualmente: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Dem. Republic of the Congo, Dem. People's Republic of Korea, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

TABELLA C - CICLO UNICO DI RESTAURO

Gli studenti e le studentesse della scuola di Restauro - Ciclo unico quinquennale perfezionano l'immatricolazione o l'iscrizione agli anni successivi secondo le tabelle sotto riportate, con riferimento al corrispondente valore ISEE e nel rispetto delle scadenze fissate:

- **entro il 05 ottobre** (primo anno)
- **entro il 31 ottobre** Iscrizioni anni successivi al primo

Il Contributo Unificato I – II – III rata⁴ per il Quinquennio di Restauro dovrà essere versato tramite sistema PagoPA collegandosi a <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna) specificando la causale e indicando l'anno accademico di riferimento "Contributo Restauro a.a. 2026/2027".

Si specifica che l'importo della I rata è comprensivo della marca da bollo di € 16,00 assolta virtualmente.

1. Contributo Unificato I rata (scadenza 31 ottobre)

ISEE	DA	A	I RATA - RESTAURO
I FASCIA	0	22.000,00	€ 1.016,00
II FASCIA	22.001,00	30.000,00	
III FASCIA	30.001,00	40.000,00	
IV FASCIA	40.001,00	50.000,00	
V FASCIA	50.001,00	60.000,00	
VI FASCIA	60.001,00	OLTRE	

2. Contributo Unificato II rata (scadenza 15 Marzo)

ISEE	DA	A	II RATA - RESTAURO
I FASCIA	0	22.000,00	€ 1.000,00
II FASCIA	22.001,00	30.000,00	€ 1.050,00
III FASCIA	30.001,00	40.000,00	€ 1.100,00
IV FASCIA	40.001,00	50.000,00	€ 1.150,00
V FASCIA	50.001,00	60.000,00	€ 1.200,00
VI FASCIA	60.001,00	OLTRE	€ 1.250,00

3. Contributo Unificato III rata (scadenza 15 Giugno)

ISEE	DA	A	III RATA - RESTAURO
I FASCIA	0	22.000,00	€ 1.000,00
II FASCIA	22.001,00	30.000,00	€ 1.050,00
III FASCIA	30.001,00	40.000,00	€ 1.100,00
IV FASCIA	40.001,00	50.000,00	€ 1.150,00

⁴ Se la scadenza del contributo unificato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo nazionale, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

V FASCIA	50.001,00	60.000,00	€ 1.200,00
VI FASCIA	60.001,00	OLTRE	€ 1.250,00

ART. 4

Iscrizione tardiva - Mora

1. Tutte le iscrizioni ai corsi di studio dovranno essere presentate attraverso la piattaforma on line Spaggiari. La domanda è da considerarsi perfezionata solo se correttamente corredata della documentazione richiesta nonché delle ricevute attestanti i versamenti effettuati ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del presente regolamento.

Le domande pervenute successivamente alle scadenze riportate nel presente regolamento (art. 3-bis, sezione B insieme alla tabella C - Restauro) saranno soggette all'applicazione di una indennità di mora pari a **€ 150,00**.

Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento (studenti/studentesse diplomandi/e nella sessione straordinaria) **non saranno accolte** iscrizioni successive al **20 novembre**.

2. Agli studenti e studentesse che non perfezioneranno l'iscrizione è severamente vietato l'accesso agli spazi e alle attività didattiche dell'Accademia. Saranno presi provvedimenti in caso di violazione del suddetto divieto.
3. **Si precisa che coloro i quali si iscriveranno oltre la data del 20 novembre non potranno usufruire dei benefici ER-GO.**

ART. 5

Casi Particolari

1. **Studente/studentessa fuori corso** (5° anno in poi per il primo livello, 4° anno in poi per il 2° livello)

Si considera fuori corso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 80 del Regolamento Didattico, lo studente/la studentessa che, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Si precisa che ai sensi della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 comma 255 lett. b), ai fini della determinazione del Contributo Unificato si considera entro la durata normale del Corso anche chi è iscritto al 1° anno fuori corso.

Gli studenti e le studentesse del Vecchio Ordinamento (quadriennio) sono equiparati, ai fini della determinazione delle tasse e dei contributi, a quanto previsto per Secondo livello (Biennio).

2. **Studente/studentessa coniugato/a**

Qualora lo studente/la studentessa risulti essere coniugato alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare.

3. **Studente/studentessa separato/a o divorziato/a**

Qualora lo studente/la studentessa risulti essere legalmente separato/a o divorziato/a alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.

4. **Studente/studentessa orfano/a**

Nel caso in cui lo studente/la studentessa risulti essere orfano/a di entrambi i genitori alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, non dovrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine e occorre che faccia riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.

5. **Studente/studentessa indipendente o lavoratore/lavoratrice**

Lo studente/la studentessa indipendente può presentare la propria certificazione di reddito ISEE. In base al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e al successivo all'art 1, co. 338 della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è considerato tale chi è in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario.
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente/dalla studentessa, da almeno due anni, non inferiori a **€ 9.000,00** (art. 3, c. 1 del D.M. 1320/21) con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L'insussistenza anche di solo una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente/alla studentessa lo status di "indipendente" e deve compilare il modulo di domanda completo della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e di quella della famiglia d'origine.

È studente/studentessa lavoratore/lavoratrice chi dichiara di svolgere, alla data della presentazione dell'istanza, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, di durata non inferiore a 2 anni. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione a professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente paragrafo.

6. **Studente/studentessa straniero/a**

Si rinvia a quanto indicato nella nota C dell'articolo 3-bis.

7. **Studenti/studentesse con Borsa di Studio Erasmus**

Gli studenti/le studentesse assegnatari della borsa di studio Erasmus devono iscriversi e consegnare la documentazione relativa al contributo unificato stabilito dall'art. 3-bis del presente regolamento, prima dell'inizio del periodo di mobilità unitamente alla domanda di iscrizione e secondo le scadenze ivi indicate, pena la mancata erogazione del saldo della borsa Erasmus e il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante il periodo di mobilità.

8. **Diplomandi nella Sessione Straordinaria o Sessione Estiva a.a. 2026/2027**

Gli studenti/le studentesse che, avendo presentato apposita istanza di iscrizione all'esame di diploma, prevedono di sostenere l'esame di tesi nella Sessione Straordinaria (febbraio/marzo), non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento. Si ricorda che gli esami da sostenere esclusivamente al primo appello della predetta sessione possono essere al massimo 2.

Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella predetta sessione, e dichiarano di rinviare l'esame finale alla sessione successiva (sessione estiva), devono perfezionare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 entro il termine perentorio del **15 Marzo** effettuando i versamenti come segue:

- a) coloro che sono in debito solo dell'esame di tesi e che intendono diplomarsi nella Sessione Estiva dovranno versare la **prima rata** del Contributo Unificato stabilito dall'art. 3-bis del presente regolamento (fatto salvo chi rientra nella fascia di contribuzione pari a zero e che comunque sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3-bis), la Tassa regionale per il Diritto allo Studio e la Tassa di Frequenza contestualmente all'iscrizione. In caso di conseguimento del titolo nella Sessione Estiva sono esonerati dal pagamento della **seconda rata**.

*Qualora i predetti studenti/studentesse NON conseguano il Diploma Accademico entro la Sessione Estiva sono tenuti al versamento della **seconda rata** secondo gli importi indicati nelle Tabelle A e B);*

- b) coloro che insieme all'esame di tesi devono sostenere anche esami di profitto, dovranno versare i contributi previsti dall' art. 3-bis del presente regolamento (I rata e II rata solo se del caso), la Tassa regionale per il Diritto allo Studio e la Tassa di Frequenza contestualmente all'iscrizione.

Sarà cura dello studente/della studentessa caricare sul portale istituzionale i documenti e versamenti eseguiti.

Il pagamento oltre i termini indicati comporta il pagamento della mora.

N.B. Per i casi previsti dal presente comma sarà preso in considerazione indistintamente l'ISEE 2026 o ISEE 2027.

9. Studenti/studentesse iscritti/e agli esami finali abilitanti alla professione di “Restauratore di Beni culturali”

Ai sensi del Decreto Interministeriale 28 gennaio 2016 n. 56 gli esami finali abilitanti alla professione di "Restauratore dei Beni culturali", previsti dal decreto interministeriale n. 302 del 30 dicembre 2010 e dal decreto interministeriale 2 marzo 2011, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre (I sessione) e di marzo-aprile (II sessione) di ogni anno accademico. Gli studenti/le studentesse del corso afferente che, avendo presentato istanza di iscrizione all'esame di diploma, prevedono di sostenere l'esame di tesi nella I sessione (ottobre-novembre) o nella II sessione (marzo-aprile) non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Nel caso in cui gli studenti/le studentesse non conseguano il titolo finale nella II sessione (marzo-aprile) dichiarando di rinviare la tesi alla I sessione dell'anno successivo (ottobre-novembre) devono presentare l'iscrizione all'anno corrente perfezionando i versamenti come segue:

- a) coloro che sono in debito solo dell'esame di tesi dovranno versare, contestualmente all'iscrizione, ed entro il termine perentorio del **30 maggio**⁵ la prima rata Contributo Unificato, la Tassa regionale per il Diritto allo Studio e la Tassa di Frequenza. Nel caso di ulteriore rinvio alla II sessione (marzo-aprile) sono tenuti al versamento delle ulteriori due rate previste secondo gli importi indicati nella “Tabella C - Restauro Ciclo Unico”, della **II rata entro il 30 luglio** e della **III rata entro il 30 Settembre**.
- b) coloro che insieme all'esame di tesi devono sostenere anche esami di profitto dovranno perfezionare l'iscrizione per l'anno corrente versando la prima rata del Contributo Unificato (art. 3-bis del presente regolamento Tabella C), la Tassa regionale per il Diritto allo Studio e la Tassa di Frequenza contestualmente all'iscrizione entro il **30 Maggio**. Successivamente dovranno provvedere al versamento della II rata entro il **30 Luglio** e della III rata entro il **30 Settembre**, secondo gli importi previsti dalla “Tabella C - Restauro Ciclo Unico”.
- c) solo coloro che sono beneficiari di borsa di studio Er.go devono perfezionare l'iscrizione all'anno successivo entro il termine perentorio del 15 marzo anziché il 30 maggio.

Il pagamento oltre i termini indicati comporta il pagamento della mora.

ART. 6

Trasferimenti da altre sedi

1. Gli studenti/le studentesse provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti di questa Accademia, indipendentemente da eventuali quote di tasse e contributi già versati nella Istituzione di provenienza.
2. Con riferimento alla c.d. Doppia Iscrizione, anche per le procedure di trasferimento in ingresso è previsto che lo studente/la studentessa presenti all'atto della richiesta una dichiarazione di eventuale contemporanea iscrizione ad altri corsi accademici o corsi universitari. In tal caso

⁵Se la scadenza del contributo unificato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo nazionale, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

sarà necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Autocertificazione Doppia Iscrizione” disponibile sul sito Istituzionale, resa ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#) e ss.mm.ii. La dichiarazione dovrà essere integrata della certificazione degli esami sostenuti presso l'altra Istituzione.

ART. 7

Iscrizione con Riserva

Lo studente/la studentessa iscritto/a ad un corso di diploma di primo livello della stessa Accademia, di altre Accademie o delle Università che preveda di diplomarsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico in corso (generalmente entro marzo) può effettuare un'ammissione “con riserva” ad un corso di diploma di secondo livello entro i termini e con le modalità previsti dai bandi di ammissione.

In caso di mancato conseguimento del titolo, lo studente/la studentessa interno/a decade a tutti gli effetti dall'iscrizione al corso di secondo livello e le tasse verranno convertite per l'iscrizione al triennio fuori corso senza possibilità di rimborso delle eventuali differenze, trattenute quali servizi resi.

Laddove si tratti di uno studente/una studentessa universitario o proveniente da altra istituzione AFAM questi decade a tutti gli effetti dall'iscrizione del corso di secondo livello e gli sarà restituito il 50% del contributo accademico versato.

ART. 8

Corsi Singoli

La documentazione e le modalità per l'iscrizione al corso singolo sono reperibili sul sito istituzionale www.ababo.it nella sezione *Iscrizioni – Corsi Singoli /Uditore*. La richiesta potrà essere accolta solo se preventivamente accettata e firmata da parte del/dei docente/i del/i corso/i di interesse. La domanda deve essere trasmessa correttamente compilata e firmata in tutte le sue parti. I corsi frequentati non possono essere in numero superiore a quattro per ciascun richiedente.

A completamento della domanda è necessario allegare:

- **Il contributo per l'iscrizione**⁶ ai singoli insegnamenti è di **€ 416,00** per ciascun corso annuale e di **€ 316,00** per ciascun corso semestrale da versare in un'unica soluzione tramite sistema Pago PA collegandosi a <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna) specificando la causale “Contributo Corsi Singoli”.

Gli importi del contributo sono comprensivi della marca da bollo assolta virtualmente di € 16,00.

- **Il primo anno di iscrizione**, la ricevuta di pagamento pari a **€ 102,93** da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale “Immatricolazione e frequenza”); nel caso in cui lo studente/la studentessa faccia richiesta di fare un secondo anno dovrà pagare solo € 72,67 *tassa di frequenza*.
- Copia del documento di identità (o copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per cittadini non comunitari);
- Documento comprovante l'iscrizione universitaria all'estero (solo per gli studenti/le studentesse iscritti/e all'università all'estero).

La richiesta può essere presentata dal 1 ottobre al 7 novembre.

ART. 9

⁶ Se la scadenza del contributo unificato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo nazionale, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

Iscrizione Uditori

L'Accademia dà la possibilità a tutti gli interessati di poter assistere alle lezioni di alcuni singoli insegnamenti in qualità di Uditori. I corsi frequentati non possono essere di numero superiore a tre per ciascun richiedente.

La documentazione e le scadenze per regolarizzare l'iscrizione al corso da Uditore sono reperibili sul sito istituzionale www.ababo.it nella sezione *Iscrizioni – Corsi Singoli /Uditore*.

A completamento della domanda è necessario allegare:

- **Il contributo per l'iscrizione**⁸ per uditori è di **€ 416,00**, da versare in un'unica soluzione tramite sistema Pago PA collegandosi <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna), specificando la causale "Contributo Uditori".
- **il primo anno di iscrizione**, la ricevuta di pagamento pari a **€ 102,93** da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale "Tassa di Immatricolazione e Frequenza");
- Per gli anni **successivi** al primo il versamento sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara sarà di **€ 72,67** (causale "Tassa di Frequenza").
- Copia del documento di identità (o copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per cittadini non comunitari);
- Documento comprovante l'iscrizione universitaria all'estero (solo per gli studenti/le studentesse iscritti/e all'università all'estero).

La richiesta può essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre.

ART. 10

Irregolarità Contributiva

Agli studenti/alle studentesse che non risultino in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse non sarà consentito:

- a) L'iscrizione al successivo anno di corso;
- b) Il rilascio di alcun tipo di certificazione;
- c) La registrazione degli esami;
- d) Il rilascio del certificato di Nulla Osta per il trasferimento ad altre Accademie o all'Università;
- e) Il sostenimento degli esami di profitto ed il compimento di alcun atto di carriera accademica;

ART. 11

Esoneri

1. Lo studente/la studentessa ha diritto all'esonero dal pagamento del Contributo Unificato dovuto all'Accademia (esclusa l'imposta di bollo) ove risulti vincitore o idoneo al concorso per l'attribuzione delle Borse di studio dell'ERGO (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) per l'anno accademico di iscrizione.

Si fa presente che, ove all'atto dell'iscrizione, le graduatorie definitive per il conseguimento delle borse di studio dell'ERGO non siano state ancora pubblicate, lo studente/la studentessa che ha partecipato al relativo concorso, è tenuto al pagamento della prima rata del contributo accademico, salvo il diritto al rimborso ove, successivamente, sia risultato vincitore o idoneo.⁷

2. Lo studente/la studentessa ha diritto all'esonero dal pagamento della Tassa di Frequenza e del

⁷ Gli studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie Ergo non devono effettuare il versamento della seconda rata (II e III rata per la scuola di Restauro) del contributo accademico prevista dalle Tabelle A e B dal precedente articolo 3-bis.

Contributo Unificato previsto dall'art. 3 bis del presente regolamento ove risulti in possesso dei presupposti di seguito indicati:

- essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, presentando all'atto dell'iscrizione, il certificato della Commissione Medica di prima istanza dove risulti la percentuale di invalidità riconosciuta;
- essere figlio di genitore beneficiario di pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Lo studente/la studentessa quindi deve figurare nello stesso nucleo familiare del genitore.
- essere orfano di vittima della mafia;
- essere orfano di guerra;
- essere orfano civile di guerra;
- essere orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro.

Nei suddetti casi di esonero lo studente/ la studentessa è tenuto al solo pagamento di:

- **imposta di bollo di €16,00** da versare **ESCLUSIVAMENTE** tramite il sistema Pago PA collegandosi a <https://linkmate.it/> (cercare Accademia di Belle Arti di Bologna);
- **tassa regionale** da versare sul c/c postale n. 68882703 o sul conto corrente bancario IBAN: IT63 X 0760102400 000068882703 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato alla Regione Emilia Romagna fissata in € **140,00**.

ART. 12

Rilascio Certificati

È possibile ottenere il rilascio di certificati in carta resa legale relativi alla carriera accademica degli studenti in conformità alle leggi vigenti, inviando alla Segreteria Didattica l'apposito "[Modulo richiesta certificato](#)" correttamente compilato, allegando 2 marche da bollo di € 16,00 insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e/o i gestori di pubblici servizi i documenti certificativi rilasciati dagli uffici della Segreteria Didattica dell'Accademia devono essere di norma sostituiti da autocertificazioni rese dai diretti interessati secondo la vigente normativa¹⁰.

Nel caso in cui il richiedente non sia il diretto interessato, questi potrà ricevere il certificato sempre esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità e solo se in possesso di delega scritta e di copia di un documento di identità valido dello studente/della studentessa.

Le istanze relative alla carriera dello studente/della studentessa vengono presentate agli uffici della segreteria, che vi appone un numero progressivo e la data di ricezione.

La Segreteria Didattica si riserva di produrre la certificazione richiesta in tempi ragionevoli e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

ART.13

Badge Accademico

Allo studente/alla studentessa immatricolato/a è rilasciato un badge accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente/studentessa.

Accompagnato da un documento di identità permette allo/a studente/studentessa:

- di essere riconosciuto all'interno dell'Accademia per la frequenza delle attività didattiche;
- di attestare la sua immatricolazione presso l'Accademia nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio, mense universitarie, sale studio, musei, ecc;

In caso di smarrimento lo/la studente/studentessa potrà richiedere la duplicazione del badge alla Segreteria

Didattica, Inviando il “Modulo richiesta duplicazione Badge” dietro pagamento di un contributo pari a € 20,00 da versare tramite il sistema PagoPA selezionando la voce “Duplicazione Badge”.

Il badge potrà essere ritirato solo previo appuntamento precedentemente concordato e direttamente da parte dello/a studente/studentessa, oppure tramite una terza persona munita di delega scritta con allegata fotocopia di un documento d'identità valido dello/a studente/studentessa iscritto/a e del delegato.

ART. 14

Eliminazione divieto e incompatibilità di contemporanea iscrizione – Doppia Iscrizione

La legge n. 33 del 12 aprile 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 28 aprile 2022 e contenente “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”, abroga il secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933 – che prevedeva il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore – e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni.

Il successivo D.M del 2 agosto 2022, n. 933 prevede che gli studenti/le studentesse possano iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master a condizione che i corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

Lo studente/la studentessa che intende avvalersi della doppia iscrizione dovrà perfezionare l'iscrizione al corso di interesse con le modalità e scadenze riportate negli articoli precedenti. Le tasse e i contributi sono dovuti per entrambi i corsi, sempre tenendo conto del valore ISEE del proprio nucleo familiare.

Va comunque specificato che, in caso di doppia iscrizione presso Istituzioni di formazione superiore collocate all'interno della regione Emilia-Romagna la “*tassa regionale per il diritto allo studio*” è dovuta una sola volta. Coloro che invece, effettuano l'iscrizione in Istituzioni dislocate fuori dalla regione Emilia-Romagna dovranno provvedere al pagamento della “*tassa regionale per il diritto allo studio*” per entrambi i corsi di studio.

ART. 15

Riconoscimento dei titoli di studio esteri (ex-Equipollenza)

L'Accademia di Belle Arti di Bologna ha introdotto le procedure di Riconoscimento dei titoli di studio esteri così come stabilito dall'art. 2 Legge 148/2002 e ai sensi dell'art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022.

Dalla procedura possono derivare solo i seguenti provvedimenti:

- Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi
- Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti
- Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)

I criteri e la documentazione necessaria per presentare la richiesta sono presenti nel modulo di domanda “[Riconoscimento dei titoli di studio esteri](#)”. All'atto della richiesta l'interessato dovrà inviare le certificazioni richieste insieme alla ricevuta di pagamento dell'importo di € 300,00 tramite PagoPA sezione “Riconoscimento Accademico” per i diritti di segreteria.

Il procedimento potrà considerarsi avviato solo a richiesta integralmente corredata della documentazione richiesta.

La richiesta può essere presentata entro il 30 aprile.

L'esito della procedura di riconoscimento verrà comunicata entro 90 giorni dalla data di inizio procedimento.

ART. 16

Esame di Tesi

Per essere ammessi all'esame finale lo studente/la studentessa deve: essere in regola col pagamento delle tasse e dei contributi accademici; aver terminato tutti gli esami di profitto, le prove di laboratorio, le idoneità, i seminari, gli stage e i tirocini, se previsti nel proprio piano di studi, ovvero acquisito tutti i crediti previsti dal proprio curriculum.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di tesi lo studente/la studentessa è inoltre tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti di natura amministrativa, secondo il calendario fissato di anno in anno dal Consiglio Accademico, e secondo le "[Norme presentazione Tesi](#)" pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia.

Nel caso in cui lo studente/la studentessa che abbia presentato domanda di tesi decida di rinviare l'esame finale, è tenuto a comunicarlo immediatamente al/la proprio/a referente in Segreteria Didattica, informandosi anche sugli adempimenti necessari per diplomarsi in una sessione successiva.

ART. 17

Sospensione - Interruzione - Decadenza

Sospensione

1. Lo studente/la studentessa può richiedere la sospensione dagli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca previa presentazione di richiesta formale alla Direzione, da presentare entro l'inizio dell'anno accademico.

Lo studente/la studentessa ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente/la studentessa non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

All'atto della domanda, e per le motivazioni riconosciute dai commi precedenti lo studente/la studentessa dovrà fornire alla Segreteria Didattica la relativa documentazione attestante il motivo di sospensione.

Interruzione

2. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente/la studentessa ha la facoltà di interrompere gli studi entro l'inizio dell'anno accademico.

Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente/studentessa e voglia rinnovare l'iscrizione per concludere il corso di studio, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- Il curriculum accademico svolto;
- La ricevuta di versamento della "Tassa di Ricognizione" pari a € 400,00 per ogni annualità di interruzione di studi (escluso nel caso di Sospensione);
- versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

Decadenza

3. Decade dalla qualifica di studente/studentessa:
 - chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
 - chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente/studentessa fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra.
 - È previsto che, qualora la suddetta situazione dovesse interessare gli studenti/le studentesse con certificata condizione di disabilità e/o invalidità, quest'ultimi possono fare richiesta scritta di non decadere dallo stato di "studente/studentessa" da sottoporre alla valutazione degli organi accademici.

Lo studente/la studentessa decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati. La decadenza non si applica allo studente/alla studentessa che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente/la studentessa dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati corrispondente alla tassa di ricognizione prevista alla sezione Interruzione del presente articolo.

ART. 18

Rinuncia agli studi

Lo studente/la studentessa può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative. Essa si effettua presentando alla Segreteria didattica apposita istanza in marca dal bollo da € 16,00 e produce la perdita della condizione di studente/studentessa dal momento della presentazione.

Se la rinuncia viene presentata prima della scadenza per il versamento della seconda rata dell'anno in corso, questa non è dovuta.

Gli studenti/le studentesse che hanno versato il contributo unificato ai sensi dell'art. 3-bis e rinunciano o non danno corso all'iscrizione entro il **31 ottobre**, hanno diritto al rimborso pari al 50% del contributo medesimo, quale corrispettivo del servizio amministrativo goduto. Lo studente/la studentessa che rinuncia successivamente a tale termine non ha diritto al rimborso.

La rinuncia agli studi effettuata dagli studenti/dalle studentesse stranieri/e extracomunitari comporta l'applicazione della normativa vigente in materia (perdita del visto di soggiorno per motivi di studio ecc.).

ART. 19

Responsabilità delle dichiarazioni

L'Accademia si riserva di esercitare dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti/dalle studentessa anche con controlli a campione.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente/alla studentessa la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le opportune indagini assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2026/2027. Se ne dispone la pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale www.ababo.it.